

NOTE INTERPRETATIVE AL REGOLAMENTO DEI TIROCINANTI

Ai fini di una corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni del Regolamento dei Tirocinanti, il Consiglio ritiene di chiarire quanto previsto agli artt. 4.4 e 4.6 in tema di interruzione del tirocinio e art. 10.5 in tema di sospensione del tirocinio.

Gli artt. 4.4 e 4.6. così recitano:

4.4. L'Isritto comunica senza ritardo e comunque entro un termine massimo di sette giorni naturali consecutivi dal verificarsi della causa di sospensione all'Ordine l'eventuale sospensione del periodo di Tirocinio e dà notizia della sua ripresa. Entrambe le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche dalla Persona di Riferimento, ovvero, nel caso di Tirocinio in più Strutture, da tutte le relative Persone di Riferimento.

[.....]

4.6. L'interruzione del Tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del Tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Le previsioni sopra riportate devono intendersi riferite a casi in cui il periodo di tirocinio venga i) sospeso per ragioni di carattere oggettivo che impediscono lo svolgersi del periodo di tirocinio, quali ad esempio una ipotesi di malattia, ovvero di congedo parentale, mancata reperibilità della Persona di Riferimento, ii) oppure venga sospeso per mera volontà del Tirocinante.

In tali ipotesi il tirocinio si considera **"interrotto"**. Il Tirocinante dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4.4.

L'interruzione, laddove avvenga per mera volontà del Tirocinante e dunque senza giustificato motivo, potrà avere una durata non superiore a 3 mesi che decorrono dalla data di inizio dell'interruzione, pena l'inefficacia del periodo di tirocinio sin a quel momento svolto. In presenza di un giustificato motivo, il periodo d'interruzione potrà essere non superiore ai 9 mesi dalla data di inizio dell'interruzione, **pena l'inefficacia del periodo di tirocinio sino a quel momento svolto.**

Diversamente accade nel caso in cui il Tirocinante **ometta di presentare la Relazione Semestrale, come previsto all'art. 10.5.**

Il Tirocinante è tenuto a presentare una Relazione ogni sei mesi, per un totale di 3 relazioni. È ammessa la presentazione di relazioni per periodi di tirocinio inferiori solo in presenza di giustificati motivi.

La Relazione Semestrale va trasmessa al Consiglio dell'Ordine, tramite apposita funzione di caricamento del documento nella propria Area riservata, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre di tirocinio (art. 10.1).

Trascorso il suddetto periodo senza che il Tirocinante abbia trasmesso la Relazione Semestrale, il **Consiglio dispone in maniera automatica ed immediata (senza dunque alcun obbligo di comunicazione al Tirocinante) la sospensione del Tirocinio.**

Detta sospensione verrà revocata dal Consiglio dell'Ordine, con conseguente ripresa del periodo di Tirocinio, solo laddove il Tirocinante presenti la relazione semestrale ed una dichiarazione della Persona di Riferimento che attesti la prosecuzione del periodo di Tirocinio. Si fa presente che il periodo in cui è intercorsa la sospensione comminata dal Consiglio dell'Ordine non potrà essere considerato valevole ai fini del Tirocinio. In altre parole, il periodo di Tirocinio riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte del Consiglio dell'Ordine della Relazione Semestrale e della Dichiarazione sopra menzionate.